CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 163 (Codice penale militare di guerra)

Frode in forniture, militari

Chiunque commette frode nella specie, qualita' o quantita' delle cose od opere indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dalla frode e' derivato grave nocumento alla salute dei combattenti ovvero alle operazioni militari, la pena e' dell'ergastolo; e, se ricorrono inoltre circostanze di particolare gravita', della morte con degradazione.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Terzo — Dei reati contro il servizio in guerra
Capo	XI — Dell'inadempimento e della frode in forniture militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-163-frode-in-forniture-militari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it